

L.P. n.2/2020

Analisi degli articoli rilevanti APPALTI PUBBLICI

ART. 2 - APPALTI SOPRA SOGLIA EUROPEA

fase 1) dal 24.03.2020 per il periodo di durata delle limitazioni sugli spostamenti:

Lavori pubblici sopra soglia UE (da Euro 5.350.000): procedura negoziata art.33 L.P. 26/1993 con invito diretto a imprese scelte dall'amministrazione

Servizi e Forniture sopra soglia UE (da Euro 214.000): procedura negoziata art.63 Codice Appalti nazionale D.Lgs. n.50/2016 con invito diretto a imprese scelte dall'amministrazione

Un successivo regolamento di attuazione definirà i criteri e le modalità

fase 2) dopo il periodo di emergenza e fino a 24 mesi (fino al 24.03.2022)

Lavori pubblici sopra soglia UE (da Euro 5.350.000) e Servizi e Forniture sopra soglia UE (da Euro 214.000): procedura ristretta con selezione di almeno 5 imprese

I concorrenti da invitare saranno selezionati sulla base del maggior numero di dipendenti iscritti presso la sede INPS provinciale in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice.

Criterio di aggiudicazione: **offerta economicamente più vantaggiosa**

I criteri su cui si basa l'offerta tecnica prevedono:

- impegno da parte del concorrente di indicare in sede di gara **subappaltatori locali**;
- impegno da parte del concorrente di indicare in sede di gara **fornitori locali**;
- impegno da parte del concorrente di **contenere il ribasso** applicato sul subappaltatore.

Prima della stipula del contratto, le amministrazioni verificano la veridicità dell'impegno assunto in gara, acquisendo idonea documentazione a comprova.

Il mancato rispetto di questi impegni costituisce grave inadempimento contrattuale (con conseguente applicazione di penali e eventuale risoluzione del contratto).

Nell'offerta tecnica l'amministrazione può utilizzare ulteriori elementi solo se necessario in relazione alla natura/oggetto/caratteristiche del contratto.

Il prezzo sarà valutato con formule matematiche che mirano a ridurre il punteggio in caso di offerte con ribassi elevati, in base al Regolamento D.P.P. n. 16-50/2016.

ART. 3 - APPALTI SOTTO SOGLIA EUROPEA

fase transitoria unica: per bandi/inviti pubblicati dal 24.03.2020 fino a 24 mesi

per appalti fino a Euro 50mila: rimane possibile l'affidamento diretto ad un singolo operatore economico

appalti da Euro 50mila fino a Euro 150mila: cottimo fiduciario (art.52 comma 9 LP 26/1993) con invito ad almeno 5 imprese ritenute idonee (anzichè 12 imprese). Criterio di aggiudicazione prezzo più basso, con eventuale esclusione automatica delle offerte anomale

per appalti da Euro 50mila fino a Euro 200mila: rimane possibile la procedura negoziata con invito diretto a n.3 imprese, aggiudicata con prezzo più basso

appalti da Euro 150mila fino a Euro 500mila: rimane consentito il cottimo fiduciario con invito a 12 imprese ritenute idonee. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso, con eventuale esclusione automatica delle offerte anomale

appalti da Euro 500mila fino a Euro 2milioni: procedura negoziata con invito a minimo 10 massimo 15 imprese ritenute idonee. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale

appalti da Euro 2milioni a soglia UE (Euro 5.350.000): procedura negoziata con invito a minimo 10 massimo 20 imprese ritenute idonee. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa (nuovi criteri stabiliti dall'art.2 comma 3 - vedi commento all'articolo successivo).

Per la selezione delle imprese, si applica l'art.54 del Regolamento, che tiene conto delle esperienze contrattuali pregresse, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato, oltre che del principio di rotazione.

ART. 4 - SEMPLIFICAZIONI PER GARE DI APPALTO

fase transitoria unica: per bandi/inviti pubblicati dal 24.03.2020 fino a 24 mesi

Nelle gare di appalto non sarà più necessario rendere autodichiarazioni: la presentazione dell'offerta equivale alla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per partecipare e che non sussistono i motivi di esclusione (art.80). La semplificazione appare apprezzabile, ma **si raccomanda alle imprese di prestare particolare attenzione a quanto viene implicitamente dichiarato con la presentazione dell'offerta!**

Le amministrazioni procedono alla verifica dei requisiti solamente in capo all'aggiudicatario, (oltre che alla eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento), oppure in capo ad eventuali ulteriori concorrenti se lo ritiene opportuno (ed in qualsiasi momento).

Questo articolo non si applica alle imprese iscritte al mercato elettronico (MEPAT o MEPA) per i quali si applica l'art.19bis della LP n.2/2016, oppure quelle selezionate tramite ELENCHI (tra i quali rientrano gli elenchi telematici), per i quali si applica l'articolo 5 della nuova legge.

ART. 5 - SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE ISCRITTE A ELENCHI

fase transitoria: per bandi/inviti pubblicati dal 24.03.2020 fino a 24 mesi (fino al 24.03.2022)

Sono introdotte semplificazioni per le imprese iscritte negli ELENCHI, tra i quali rientrano gli elenchi telematici utilizzati dalle amministrazioni per selezionare le imprese da invitare alle gare di lavori pubblici (art.54 regolamento appalti di cui sopra)

Per iscriversi negli elenchi, gli operatori economici autodichiarano l'assenza dei motivi di esclusione (art.80 codice appalti) ed eventuali ulteriori informazioni richieste.

Tale autodichiarazione deve essere rinnovata ogni 6 mesi ed in ogni caso in cui ci sia una variazione di quanto dichiarato (la variazione deve essere aggiornata entro 10 giorni).

In caso di gara di appalto, sarà sufficiente presentare l'offerta senza autodichiarazione. Eventuali dichiarazioni integrative potranno essere richieste nel bando di gara/invito.

Si raccomanda alle imprese di verificare attentamente il bando/invito di gara, nonchè la dichiarazione che era stata resa al momento dell'iscrizione agli elenchi telematici, poichè l'amministrazione verificherà la precedente autodichiarazione resa, che deve essere aggiornata e veritiera!

Controlli: L'amministrazione verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione su un campione significativo di iscritti (comma 2), ed in qualunque momento lo ritenga necessario (comma 5).

Eventualmente tramite la Camera di Commercio (comma 4).

In caso di esito negativo del controllo, l'operatore economico è sospeso dall'elenco per un periodo compreso tra 3 e 12 mesi e segnalato alle autorità competenti per falsa dichiarazione. Se l'irregolarità è accertata nei confronti dell'aggiudicatario, l'amministrazione annulla l'aggiudicazione, risolve il contratto in danno, incamera la eventuale garanzia definitiva o revoca l'autorizzazione al subappalto e segnala il fatto alle autorità competenti.

Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto negli elenchi o al mercato elettronico. (I controlli rientrano nei controlli a campione).

ART. 7 - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Prevede strumenti di accelerazione per approvazione di progetti, varianti e consegna lavori.

Comma 6: Per l'anno 2020 è consentito alle amministrazioni di provvedere al pagamento agli appaltatori delle opere già realizzate, anche in deroga alle tempistiche di emissione dei dei S.A.L. o alle scadenze delle rate. **Con deliberazione della Giunta provinciale saranno individuate le disposizioni attuative.**

ART. 9 - NUOVO ART.73 COMMA 11 BIS DELLA L.P. 2/2016

Per i casi in cui non era previsto il pagamento diretto dei subappaltatori, qualora sia in corso un contenzioso tra appaltatore e subappaltatore relativo alla determinazione del compenso dovuto oppure una procedura di fallimento del subappaltatore, il saldo a favore dell'appaltatore può essere effettuato anche senza le fatture quietanzate dei subappaltatori o la specifica liberatoria necessaria, a condizione che l'appaltatore presenti una garanzia fideiussoria.